

**Deliberazione della Giunta Regionale n.217 in data 2.3.1999. "Prime azioni ed indirizzi ai Comuni in attuazione del D.M. 10.9.1998, n.381: Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radio frequenza compatibili con la salute umana".**

VISTO il D.M. 10 settembre 1998, n.381 concernente "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" entrato in vigore l'1.1.1999, ed, in particolare:

- l'articolo 4, comma 3 che prevede che le Regioni disciplinano l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti e dei valori di cui al D.M stesso, il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità, nonché le attività di controllo e di vigilanza in accordo con la normativa vigente, anche in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per quanto attiene all'identificazione degli impianti e delle frequenze loro assegnate;

- l'articolo 5 che prevede che le Regioni prescrivano, secondo la regolamentazione di cui all'articolo 4 comma 3 dello stesso D.M., le modalità ed i tempi di esecuzione per le azioni di risanamento che i titolari degli impianti devono a proprio carico attuare nelle zone abitative o sedi di attività lavorativa per lavoratori non professionalmente esposti o nelle zone comunque accessibili alla popolazione ove sono superati i limiti fissati dal D.M.;

RICHIAMATA la l.r. 39/1995 "Istituzione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente ligure";

RICHIAMATA la propria deliberazione n.2332 in data 11.11.1998 e il conseguente decreto dirigenziale n.2017 in data 29.12.1998 con le quali è stata affidata ad ARPAL la realizzazione da concludersi entro il 30.6.1999 di un archivio informatizzato delle sorgenti di inquinamento elettromagnetico, comprensiva della evidenziazione dei siti potenzialmente critici al fine di valutare nelle zone di interesse l'ordine di grandezza dei campi elettrici e magnetici presenti;

RICHIAMATA, altresì, la nota prot. n. 2501 in data 20.5.1998 inviata all'ANCI, con la quale l'ARPAL indica le informazioni che dovrebbero essere descritte in apposito elaborato dai soggetti che richiedono l'installazione di impianti per telecomunicazioni, con particolare riferimento a stazioni radio base per telefonia cellulare ed impianti di diffusione radio televisiva;

CONSIDERATO CHE:

- il censimento degli impianti esistenti, già attivato dall'amministrazione regionale prima dell'entrata in vigore del D.M., è il presupposto per un corretto esercizio delle funzioni previste in capo alle regioni dal citato D.M. 381/1998 e di quelle dei Comuni ai fini del rilascio delle concessioni per l'installazione di nuovi impianti in relazione alle quali, per la corretta applicazione dei limiti indicati dal D.M. deve essere valutata anche il livello di eventuali campi magnetici già presenti nel territorio interessato dalla nuova localizzazione;

- nelle more della definizione della nuova normativa regionale che disciplini la materia, appare evidente l'esigenza di fornire primi urgenti indirizzi operativi ai Comuni che sono i soggetti che, sin da ora, sono tenuti ad operare in merito alle richieste di concessione che agli stessi pervengono e che possono incontrare evidenti difficoltà conseguenti da un lato ad un quadro di non ancora ben definite conoscenze scientifiche, come risulta dalle premesse del D.M. in questione, dall'altro dalla carenza della disciplina di una apposita procedura;

- in particolare appare opportuno che

1. i Comuni ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza richiedano a chi propone l'installazione di impianti per telecomunicazioni una perizia asseverata contenente i dati di cui alle lettere A, B, C, e D, della nota dell'ARPAL n.2501, del 20.5.1998 allegata al presente provvedimento;

2. copia della perizia sia inviata all'ARPAL per l'effettuazione di controlli a campione;

3. sia evitata l'installazione dei suddetti impianti nel raggio planimetrico di 50 metri da asili nido, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura, strutture assistenziali che ospitano permanentemente persone, nonché strutture ove si effettuino prestazioni diagnostiche per immagini che risentono degli effetti di campi magnetici esterni;

4. i Comuni prevedano nel conseguente provvedimento che il proponente, ad installazione avvenuta, effettui ed invii al Comune stesso ed all'ARPAL misure di intensità del campo elettromagnetico onde definire la congruità dei livelli di esposizione effettivi con quelli dichiarati nella domanda;

5. l'ARPAL provveda ad effettuare a campione verifiche preventive sulle richieste di installazione e controlli periodici degli impianti in essere;

6. in caso di rilevazione di superamento dei valori limite previsti dalla normativa vigente i Comuni, assumano entro i limiti di legge, anche previa, se del caso, richiesta all'ARPAL del progetto di riduzione a conformità;

RITENUTO, pertanto, di fornire ai Comuni Liguri gli indirizzi di cui precedente considerato e di disporre che l'ARPAL effettui le attività di cui ai precedenti punti 2, 5 e 6;

RITENUTO, necessario, valutare con successivo provvedimento nell'ambito del riparto dei fondi del cap.2065 destinato, tra l'altro, al finanziamento dell'ARPAL stessa per l'attività di cui al punto precedente, in oggi non quantificabile dato il carattere ancora sperimentale dell'attività in parola;

SU PROPOSTA dell'Assessore Nicolò Alonzo incaricato dell'Assessorato all'Ambiente;

#### DELIBERA

1. di fornire ai Comuni i seguenti indirizzi operativi per l'adozione dei provvedimenti di competenza in ordine all'installazione di impianti per telecomunicazioni:
  - a) richiedere al proponente perizia giurata ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 contenente i dati di cui alle lettere A, B, C, e D, della nota dell'ARPALn,2501, del 20.5.1998 allegata al presente provvedimento;
  - b) inviare all'ARPAL per controlli a campione copia della perizia giurata;
  - c) evitare l'installazione dei suddetti impianti nel raggio planimetrico di 50 metri da asili nido, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura, strutture assistenziali che ospitano permanentemente persone, nonché strutture ove si effettuino prestazioni diagnostiche per immagini che risentono degli effetti di campi magnetici esterni
  - d) prevedere che il proponente, ad installazione avvenuta, effettui ed invii al Comune stesso ed all'ARPAL misure di intensità del campo elettromagnetico onde definire la congruità dei livelli di esposizione effettivi con quelli dichiarati nella domanda;
2. di disporre che l'ARPAL effettui a campione verifiche preventive sulle richieste di installazione e controlli periodici degli impianti in essere;
3. di indicare ai Sindaci che nel caso di superamento dei valori limite di esposizione di cui all'art.3 del D.M. 381/1998 assumano le ordinanze di competenza volte a riportare la situazione dell'inquinamento elettromagnetico entro i limiti previsti dalla norma, previa, se del caso, richiesta all'ARPAL del progetto di riduzione a conformità;
4. di rinviare a successivo provvedimento la valutazione dell'eventuale corresponsione di contributo all'ARPAL per l'esecuzione dell'attività di cui al punto 1) e 2) nell'ambito dei fondi di cui al cap. 206 "Fondo per interventi in materia di tutela ambientale corrispondente al 20% del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi al netto della quota spettante alle province (art.3 comma 27 legge 28/12/1995 n.549, e legge regionale 13/05/1996, n.21)" del bilancio pre l'esercizio in corso.

#### Documento dell'ARPAL allegato

OGGETTO: valutazione preventiva accettabilità inquinamento elettromagnetico prodotto da nuove installazioni per telecomunicazioni.

In riferimento all'oggetto indicato si comunicano le procedure che questa Agenzia ritiene opportuno siano messe in atto da parte delle Autorità Comunali, in fase preliminare al rilascio di concessione edilizia (od atto similare) per l'installazione di impianti per telecomunicazioni, con particolare riferimento a stazioni radio base per telefonia cellulare ed impianti di diffusione radiotelevisiva.

Tale proposito si suggerisce che i Comuni interessati acquisiscano preliminarmente dall'Azienda installatrice, oltre alla documentazione normalmente prevista, uno studio protezionistico, elaborato da personale tecnicamente competente, che se ne assuma la responsabilità professionale.

Si ritiene che tale studio protezionistico preventivo debba riportare le informazioni descritte nei punti A,B,C,D:

#### A. - Descrizione dell'impianto

1. tecnica di comunicazione e sintetica descrizione del sistema;
2. tipologia, descrizione fisica, descrizione diagramma di irradiazione dei pannelli antenna secondo il piano orizzontale e verticale;
3. numero dei pannelli antenna ed eventuale ripartizione in settori
4. orientamento dei settori;

5. inclinazione;
  6. frequenza di trasmissione e ricezione;
  7. potenza impegnata per canale e potenza totale erogabile contemporaneamente in ogni singolo settore.
- B. – Punto di installazione**
1. ubicazione, preferibilmente indicata tramite coordinate geografiche;
  2. tipologia della struttura di supporto (traliccio, costruzione, ecc.);
  3. piante e prospetti della struttura di supporto;
  4. descrizione generica destinazione d'uso dell'area interessata dall'impianto;
  5. descrivere l'accessibilità delle superfici calpestabili limitrofe.
- C. – Descrizione dell'area**
1. planimetria scala 1:2000 dell'area di almeno 100 metri di raggio dai pannelli irradianti, e comunque ricomprendente tutte le zone dove sono prevedibili livelli di campo elettromagnetico significativi, con indicazione dell'altimetria degli edifici presenti;
  2. risultati della misura a banda larga dell'intensità di C.E.M. di fondo, nella banda di frequenza che comprende l'intervallo 1.3000 MHz, in prossimità del sito previsto per l'installazione dell'impianto, in punti zone dove sono prevedibili livelli di campo elettromagnetico significativi. I punti di misura devono essere chiaramente indicati nella cartografia allegata allo studio.
- D. – Valutazioni preventive**
1. valutazione preventiva delle intensità di C.E.M. dovuta all'impianto in oggetto in posizioni significative e cautelative, motivando la scelta delle posizioni individuate, da riportarsi in cartografia;
  2. descrizione delle misure previste per la limitazione degli accessi di persone in prossimità delle antenne.
- Questa Agenzia si rende disponibile, nei confronti delle Autorità Comunali coinvolte nel rilascio delle autorizzazioni di legge, a collaborare per la verifica della validità dello studio protezionistico onde fornire parere preventivo di accettabilità sull'inquinamento elettromagnetico prodotto dalla nuova installazione.
- Si ritiene altresì opportuno che ad installazione avvenuta la ditta provveda ad effettuare misure di intensità di campo elettromagnetico onde definire la congruità dei livelli di esposizione effettivi con quelli previsti dallo studio e ne dia comunicazione scritta al Comune.
- Risulta ovviamente necessario che i Comuni interessati informino di quanto sopra esposto le aziende installatrici che hanno chi ha presentato richiesta di concessione edilizia, nonché forniscano la documentazione alla scrivente agenzia.
- A tale proposito si fa presente che l'ARPAL è deputata istituzionalmente a compiti di controllo per quanto riguarda le radiazioni non ionizzanti in ambiente di vita, e pertanto tali informazioni risultano necessarie al fine di consentire la programmazione degli interventi di verifica.
- Si confida nell'interessamento di codesta Associazione per una sollecita diffusione di questa nota.